

LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE

28 settembre 2015 ore 12:15

Voluntary disclosure per le attività nella Repubblica di San Marino

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Luigi Borzoni - Loconte & Partners**

L'assenza del rilascio del waiver in caso di trasferimento delle attività finanziarie, successivamente all'attivazione della procedura, presso un intermediario localizzato nella Repubblica di San Marino, non comporta l'applicazione di alcuna sanzione. Le attività ivi detenute in annualità per le quali sono ordinariamente scaduti i termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale non devono essere regolarizzate e per esse non si applica il raddoppio dei termini. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E/2015, in tema di attività detenute nella Repubblica di San Marino oggetto di voluntary disclosure.

I contribuenti che intendano regolarizzare con la **voluntary disclosure** le attività detenute in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale nella Repubblica di **San Marino** usufruiranno dei vantaggi premiali derivanti dall'adesione, quali sconti sulle sanzioni e non applicabilità del raddoppio dei termini, anche in **assenza** del rilascio del **waiver**.

È quanto chiarito nell'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 31/E, che, nel dare riscontro ai molteplici profili ancora problematici evidenziati dagli addetti ai lavori in materia di collaborazione volontaria, ha fornito utili indicazioni anche in merito alla **detenzione di attività nella Repubblica di San Marino**.

Leggi anche:

- ["Voluntary disclosure resta obbligo di presentazione del quadro RW"](#)
- ["Arrivano nuovi chiarimenti sulla voluntary disclosure"](#)

È doveroso premettere che la Repubblica di San Marino è ricompresa tra gli **Stati c.d. white list**, ovvero tra quegli Stati con i quali è possibile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Nell'ipotesi di trasferimento delle attività finanziarie nella Repubblica di San Marino, successivamente all'attivazione della procedura, l'Agenzia chiarisce quali possano essere le **conseguenze della mancata autorizzazione** del contribuente al rilascio del waiver all'intermediario finanziario estero che permette di comunicare al Fisco italiano, su richiesta, i dati e informazioni del contribuente.

Con la circolare n. 31/E/2015, le Entrate espressamente rassicurano i contribuenti che il mancato rilascio del waiver non esclude dal regime premiale di non applicazione del **raddoppio dei termini**, ex art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, né dall'applicazione delle **sanzioni**, ex art. 5-quinquies, comma 5, D.L. n. 167/1990.

Ciò è possibile in quanto usufruiscono di tali benefici anche i Paesi extra UE con i quali è in atto un **effettivo scambio di informazioni** secondo lo standard ONU/OCSE: è il caso della convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito, stipulata tra l'Italia e San Marino, che prevede uno scambio di informazioni secondo i più recenti standard internazionali.

La soluzione recentemente offerta dall'Agenzia sul punto deve leggersi necessariamente nel solco della precedente circolare n. 27/E, ai cui contenuti si conforma.

In quel caso, infatti, le Entrate avevano più in generale già chiarito che in caso di **detenzione** di attività finanziarie in **Paesi extra UE**, per poter usufruire dei benefici della voluntary disclosure,

l'autore della violazione è obbligato a rilasciare all'intermediario finanziario estero il c.d. **waiver**. Tuttavia, l'Agenzia aveva precisato che tale **adempimento non è previsto** per i Paesi extra UE con i quali è in atto un effettivo **scambio di informazioni** secondo il recente **standard ONU/OCSE** ovvero nelle ipotesi di trasferimento delle attività finanziarie, successivamente all'attivazione della procedura, presso un intermediario localizzato in uno dei Paesi dell'OCSE che permettono di scambiare informazioni bancarie.

Per questi Paesi il mancato rilascio del waiver non fa sorgere alcun tipo di sanzione in capo al contribuente in quanto il Fisco italiano ha comunque la possibilità di monitorare le attività finanziarie mediante una richiesta di scambio di informazioni da inoltrare direttamente alle Autorità del Paese presso cui è localizzato l'intermediario, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per le attività detenute nella Repubblica di San Marino, inoltre, in caso di regolarizzazione non verrà applicato neppure il raddoppio dei termini in quanto Paese già collaborativo al momento dell'entrata in vigore della legge n. 186/2014 sulla collaborazione volontaria e, dunque, in questo caso non sarà necessario il monitoraggio rafforzato.

Copyright © - Riproduzione riservata